



# *Legge 626*

*Dott. Alberto Rossi*

## **Che cos'è la Legge 626 ?**

La normativa denominata "626" , con chiara ispirazione europea, ha imposto a tutti i datori di lavoro, sotto sanzioni penali particolarmente severe, una serie di adempimenti che hanno come unico fine quello di **tutelare la sicurezza di qualunque lavoratore, di qualunque settore** (edile, industriale, commerciale, servizi, uffici, ....), **di qualunque azienda** (con 10.000, 100 o 1 solo dipendente) **da tutti i rischi di infortunio e malattia professionale** che sussistono in TUTTI gli ambienti di lavoro. Sintetizzare una normativa complessa di centinaia di pagine, e renderla facilmente comprensibile per i non addetti ai lavori è un'operazione complessa.



## Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

### ★ Gruppo A:

I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sottterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;



II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (\*) , quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**★ Gruppo B:**

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**★ Gruppo C:**

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



(\*) INAIL - indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale.

### *Codici di Tariffa INAIL Indice*

■ <b>Lavorazioni meccanico-agricole</b>	<b>10,84</b>
■ <b>Mattazione e macellazione – Pesca</b>	<b>6,41</b>
■ Produzione di alimenti	3,57
■ Chimica, plastica e gomma	2,76
■ Carta e poligrafia	2,73
■ Pelli e cuoi	2,97
■ <b>Costruzioni edili</b>	<b>8,60</b>
■ <b>Costruzioni idrauliche</b>	<b>9,12</b>
■ <b>Strade e ferrovie</b>	<b>7,55</b>



■ <b>Linee e condotte urbane</b>	<b>9,67</b>
■ <b>Fondazioni speciali</b>	<b>12,39</b>
■ <b>Impianti</b>	<b>5,43</b>
■ Energia elettrica	2,20
■ Gasdotti e oleodotti	2,16
■ <b>Impianti acqua e vapore</b>	<b>4,11</b>
■ <b>Lavorazione legname</b>	<b>7,95</b>
■ <b>Falegnameria e restauro</b>	<b>7,18</b>
■ <b>Metallurgia</b>	<b>5,74</b>
■ <b>Metalmeccanica</b>	<b>4,48</b>
■ Macchine	3,32
■ Mezzi di trasporto	3,91
■ Strumenti e apparecchi	1,57
■ <b>Geologia e mineraria</b>	<b>8,40</b>
■ <b>Lavorazione delle rocce</b>	<b>6,55</b>



■ <b>Lavorazione del vetro</b>	<b>4,65</b>
■ Lavorazioni tessili	2,40
■ Confezioni	1,40
■ <b>Trasporti</b>	<b>4,93</b>
■ <b>Facchinaggio</b>	<b>15,99</b>
■ Magazzini	3,32
■ Attività commerciali	2,36
■ Turismo e ristorazione	2,54
■ Sanità e servizi sociali	1,28
■ <b>Pulizie e nettezza urbana</b>	<b>5,57</b>
■ Cinema e spettacoli	2,94
■ Istruzione e ricerca	1,11
■ Uffici e altre attività	0,72



**2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.**

**Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.**



## **Organizzazione di pronto soccorso**

**1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:**

- a) **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) **un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.**





**2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:**

- a) **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, **da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro**, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) **un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.**



**3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.**

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.



## Misure generali di tutela

1. Gli **addetti al pronto soccorso**, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di **gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3**, che fa parte del presente decreto, e **devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.**



4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. **La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale** almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.



La Legge 626 prevede **la responsabilità del datore di lavoro** per le eventuali inadempienze nella tutela della salute dei lavoratori: indisponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), mancanza dei presidi di soccorso, non osservanza delle misure di prevenzione delle malattie professionali, ecc. ed individua alcune figure dedicate alla vigilanza ed alla verifica della adeguatezza delle norme e in grado di intervenire a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore:

- ◆ **il medico competente** (art.17),
- ◆ **il rappresentante per la sicurezza** (art. 18-19),
- ◆ **l'addetto al pronto soccorso** (art. 3).



**Il medico competente ...** collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione ... alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori ... esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro ... istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio *(che dovrebbe accompagnare il lavoratore per tutta la vita professionale)* ... fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti ... dei risultati degli accertamenti sanitari ... e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria ... **visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** ... qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore ...



Il **medico competente** dovrà, quindi, analizzare le caratteristiche dell'azienda sia in relazione ai criteri previsti dal legislatore (numerosità dei dipendenti, pericolosità delle lavorazioni svolte, fattori di rischio), che alle proprie capacità professionali, che alla difficoltà di intervento e di integrazione con i servizi di emergenza territoriali, sia le peculiarità dell'ambiente di lavoro, sia la presenza di attività particolari che necessitino di una “personalizzazione” dei dispositivi di sicurezza.

Si vuole ricordare che **l'obiettivo dovrebbe essere la messa in opera di un “sistema” di primo soccorso efficace** e non soltanto il pedissequo rispetto della normativa vigente.



In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato **il rappresentante per la sicurezza** ... il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ... in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

- 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti,
- 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti,
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

...





... **il rappresentante per la sicurezza** ... accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ... è consultato ... in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva ... sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori ... all'organizzazione della formazione ... riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione ... avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività ... può fare ricorso alle autorità competenti ... non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività ...



Il **rappresentante per la sicurezza**, quindi, è sicuramente un **controllore**, che verifica che le due parti, datore di lavoro & lavoratori, ottemperino i rispettivi obblighi:

- ◆ fornire i presidi adeguati & saperli utilizzare,
- ◆ garantire la formazione & frequentare con profitto i corsi,
- ◆ creare adeguati ambienti di lavoro e soccorso & conservarli efficaci ed integri,
- ◆ ...

ma è soprattutto un **collaboratore**, che raccoglie le problematiche che possono manifestarsi sul luogo di lavoro, le esigenze di informazione e formazione espresse dai lavoratori, le eventuali carenze di presidi o funzionalità del sistema di soccorso, ecc. e le comunica al datore di lavoro ed al medico competente, ove previsto, perchè vengano apportati gli adeguati correttivi.



La figura dell'**addetto al pronto soccorso** non è chiaramente definita. Il decreto legislativo non prevede una verifica dell'idoneità alla mansione. Appare tuttavia necessario ed auspicabile verificare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di addetto al pronto (o primo) soccorso, considerando i seguenti possibili rischi:

- agenti lesivi fisici (calore, corrente elettrica, ecc.),
- chimici (fumi, sostanze tossiche),
- biologici (agenti patogeni trasmessi dall'infortunato),
- l'elevato impegno psicofisico fino a situazioni limite.

Andrebbero perciò vagliate dal medico competente le caratteristiche psico-attitudinali dei lavoratori e fornite corrette ed esaustive informazioni sui rischi connessi alle lavorazioni svolte nell'azienda o unità produttiva ed all'attività di primo soccorso.



## **Requisiti dell'addetto al pronto soccorso**

- ➔ Motivazione e disponibilità individuale.
- ➔ Attitudini personali.
- ➔ Caratteristiche psico-fisiche.
- ➔ Livello culturale adeguato.
- ➔ Permanenza sul posto di lavoro.
- ➔ Stabilità emozionale.
- ➔ Capacità di prendere rapidamente iniziative appropriate.



Anche il numero degli addetti al pronto soccorso non viene definito. Alcuni orientamenti sono stati espressi nel documento n. 4 della Conferenza Stato Regione: è stato proposto, come criterio minimo, in rapporto al numero di lavoratori presenti in azienda e alla tipologia del rischio infortunistico, il numero di 1 soccorritore ogni 30 dipendenti; inoltre, il numero degli addetti contemporaneamente presenti deve essere pari a 2 per turno lavorativo e deve essere previsto un sostituto con pari competenze da poter essere utilizzato in caso di eventuali assenze. Altri orientamenti tenderebbero a considerare anche un rapporto con l'estensione dell'impianto produttivo, per esempio 1 soccorritore ogni 500-1000 mq. Secondo altri orientamenti questo numero potrebbe essere elevato fino a 1 soccorritore ogni 50 dipendenti.

Riassumendo:

- 1 addetto ogni 30 o 50 lavoratori,
- 1 o 2 addetti per ciascun turno lavorativo,
- 1 ogni 500/1000 mq d'area.



## **Misure generali di tutela**

... misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato ... **uso di segnali di avvertimento e di sicurezza ... informazione, formazione, consultazione e partecipazione** dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ... **istruzioni adeguate ai lavoratori** ... le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori ...

## Segnali di avvertimento



## Segnali di prescrizione



## Segnali per la lotta contro l'incendio



## Segnali di divieto



## Segnali di salvataggio







## **Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso**

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili **le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.**
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.





## *Allegato 1*

### **CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).



- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici (1).
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (2).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



## *Allegato 2*

### **CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE**

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).



- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



Il contenuto della cassetta/pacchetto di Pronto Soccorso non è esaustivo e può dare adito a qualche perplessità (ad es. perchè i guanti sterili? e lo sfigmomanometro?), quindi dovrebbe/potrebbe venire integrato, ad es. con:

- **coperta isotermica** : suggerita in base alla possibilità che il pericolo dell'ipotermia possa coinvolgere il traumatizzato e/o la persona colta da malore,
- **bende elastiche** : indicate nel caso di ferite estese, di sanguinamenti venosi e nel caso di morsi di rettili,
- **maschera per la ventilazione artificiale**, nelle sue diverse tipologie (dalla forma più semplice a quella più complessa),
- **tamponi per il bendaggio oculare**,
- **una barella rigida ed una a cucchiaio**, tenendo conto che i corsi di formazione prevedono l'insegnamento di tecniche relative al trattamento e trasporto dei traumatizzati,



- **stecche modellabili per frattura e collare cervicale** : in caso di rischio traumatologico,
- **lacci emostatici** : è opportuno precisare che si tratta di “**lacci emostatici arteriosi**”, non di lacci in lattice da prelievo, che non sarebbero di alcun aiuto per dominare emorragie importanti,
- **paio di forbici** : si deve trattare **del tipo “taglia-abiti”**, le forbicine da “età scolare”, contenute in molte confezioni, non sono di alcuna utilità,
- **cannule orofaringee**,
- **guanti non sterili** (in nitrile e/o vinile), ...



Altri articoli ed allegati esaminano la opportunità di predisporre adeguati locali per il pronto soccorso e quali siano **le attrezzature da adottare a scopo preventivo**, dato che la prevenzione degli infortuni è alla base della stesura della L.626.

### *LOCALI ADIBITI AL PRONTO SOCCORSO*

- Qualora ... il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
- I locali ... devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabile ed **essere facilmente accessibili con barelle**.
- Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
- Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
- Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.



*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
DELL'UDITO*

- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA  
TESTA*

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).





*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO*

- Occhiali a stanghette.
- Occhiali a maschera.
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
- Schermi facciali.
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE*

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
- Apparecchi isolanti a presa d'aria.
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori.
- Scafandri per sommozzatori.



*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE  
MANI E DELLE BRACCIA*

- Guanti:
  - ➔ contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
  - ➔ contro le aggressioni chimiche;
  - ➔ per elettricisti e antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.
- Guanti a mezze dita.
- Manopole.

*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI  
E DELLE GAMBE*

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.



Nel presente corso e nel manuale fornito sono indicati gli interventi che potranno essere eseguiti da chiunque si trovi a soccorrere un soggetto infortunato o colto da malore e l'utilizzo dei presidi presenti nelle attrezzature di soccorso disponibili; ricordate però che

**prima di tutto viene la prevenzione.**

***Di fronte a determinate situazioni non esistono presidi che tengano!***





## Legge 626: Laurea ad Honorem

